

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

379^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990

(Notturna)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag. 3</i>	Discussione:	
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione:			
«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale» (2208)		«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2209);	
«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale» (2060)		«Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2060)	
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale»;			
FILETTI (MSI-DN)	4	BEORCHIA (DC), relatore	<i>Pag. 19</i>
BATTELLO (PCI)	5	SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro	19
TOTH (DC), relatore	9	AGNELLI Arduino (PSI)	21
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia	10	BERTOLDI (PCI)	21
DI LEMBO (DC)	17	FAVILLA (DC)	23
		* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	24
		PONTONE (MSI-DN)	25

379^a SEDUTA (*notturna*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 APRILE 1990

Discussione:

«Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista» (1007), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778»:

SPETIĆ (*PCI*) Pag. 26
 LOMBARDI (*DC*), relatore 28 e *passim*
 RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno 29, 31, 34

AGNELLI Arduino (<i>PSI</i>)	Pag. 31, 34, 37
BATTELLO (<i>PCI</i>)	31
BAUSI (<i>DC</i>)	32
* STRIK LIEVERS (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	32, 39
BOGGIO (<i>DC</i>)	33
TOTH (<i>DC</i>)	35
ULIANICH (<i>Sin. Ind.</i>)	38
PONTONE (<i>MSI-DN</i>)	39

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1990 41**

N. B. – L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 21 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Boato, Bono Parrino, Bonora, Cattanei, Chimenti, De Rosa, Evangelisti, Fanfani, Gerosa, Giagu Demartini, Giolitti, Kessler, Leone, Malagodi, Manieri, Margheri, Mazzola, Meoli, Montinaro, Montresori, Pizzo, Pizzol, Pulli, Ranalli, Ricevuto, Torlontano, Vecchietti, Vercesi, Vitale, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e Ferrara Pietro, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale» (2208)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, uno dei casi straordinari di necessità e di urgenza voluti dall'articolo 77 della Costituzione che legittimano il Governo ad adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge è certamente da individuare nei rimedi ed interventi tesi indifferibilmente al fine di fare realisticamente ed idoneamente decollare la riforma del processo penale.

Non poche lagnanze e non pochi rimbrotti sono derivati da quello che da alcuni è stato definito un vero e proprio ciclone abbattutosi sugli uffici giudiziari e sulla giustizia a seguito e per effetto dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale in condizioni disastrose.

Tuttavia, indipendentemente dalle critiche più o meno fondate che sono state mosse e possono oggi e nei tempi successivi muoversi al nuovo codice di rito penale ed alla opportunità o meno della sua entrata in vigore fermamente voluta nell'indicato giorno dello scorso 24 ottobre, non può minimamente dubitarsi che il processo penale deve necessitativamente acquisire piena funzionalità senza strascichi, intoppi e difficoltà attuative, evitando, persino oltre i limiti del possibile, che la macchina processuale continui ad arenarsi, rimanga allo stato di inceppato e scricchiolante rodaggio, proceda con estrema lentezza e produca guasti sempre più rilevanti e deprecabili nonché ulteriore accumulo di procedimenti da aggiungere alle «scartoffie» assai numerose giacenti nelle varie cancellerie delle preture, dei tribunali, delle Corti e della Cassazione e non coperte dalla recente ennesima amnistia.

I problemi della giustizia, purtroppo, da quarantacinque anni sono stati in larga misura negletti ed, in ogni caso, sottovalutati dai Governi che si sono avvicendati, qualunque sia stata la loro composizione più o meno variegata, non solo per quanto concerne l'insufficiente quantificazione, la non sempre brillante formazione, la facile e meccanica promozione di breganziana memoria ed un certo rilassamento dei magistrati, ma anche e maggiormente per quanto riflette il congelato ordinamento giudiziario, il personale ausiliario assai ridotto nel numero e spesso privo della dovuta specializzazione, e le carentissime strutture dell'azienda giustizia.

Coeivamente alle riforme più o meno ampie dei codici o di norme settoriali ed alla introduzione di nuove leggi che avrebbero dovuto essere e non sono state assai limitate, chiare e facilmente intellegibili, non si sarebbe potuto e non si può fare a meno di apprestare ed impiegare nuovi congrui mezzi finanziari e celeri nuovi interventi.

Così, attingendo alle modeste risorse che francescanamente «offre il convento», con il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, il Governo lancia alcune scialuppe contingenti per salvare – speriamo non provvisoriamente – il catamarano barcollante della giustizia e per tappare alcuni tra i buchi più vistosi.

Si tratta di somme piuttosto esigue, se raffrontate alle notevolissime esigenze incombenti, che il Governo si ripromette di destinare al soddisfacimento – a nostro avviso parziale – del programma di realizzazione del sistema informatico e di elaborazione dati assicurando la microfilmatura degli atti del processo penale, dei sistemi di riproduzione ed altre incombenze, del recepimento di nuovi locali e della ristrutturazione di edifici giudiziari, siano questi di proprietà dello Stato che di comuni.

Le provvidenze debbono altresì servire a dotare le aule di nuove attrezzature costituite da impianti, macchine, servizi di sicurezza ed altri arredi correlati alla normativa del nuovo codice di procedura penale Vassalli e, particolarmente, a costituire nuovi uffici, quali preture circondariali, sezioni distaccate e procure della Repubblica presso le preture circondariali, a regolamentare idoneamente il maggiore onere gravante sui comuni per la locazione degli immobili necessari ai nuovi uffici periferici, ad acquistare altre autovetture normali e blindate al fine di assicurare l'esercizio dell'attività giudiziaria nelle singole preture circondariali e nelle corrispondenti procure, ed istituire *ex novo* un organo tecnico assolvente l'incarico specialistico di suggerimento, indirizzo e controllo dell'attività degli enti locali nel settore dell'edilizia giudiziaria.

Di fronte alle innegabili ed inderogabili esigenze della giustizia la mia parte politica e parlamentare è costretta a dire e dice «si» alla conversione del decreto-legge, ma lo dice *obtorto collo* e con molta amarezza, perché non può non considerare e valutare che, mentre alla giustizia si destinano centellinando i resti di laute risorse, contemporaneamente Governo e Parlamento elargiscono miliardi ad enti inutili che hanno l'unica finalità di alimentare e mantenere in vita carrozzoni e prebende e sciupano una profluvie di danaro per ospitare i prossimi campionati mondiali di calcio; danaro che ben si sarebbe potuto indirizzare verso la sanità, la scuola e la giustizia e non a sconvolgere città, a penalizzare traffici, ad apprestare opere incompiute, attentando e nuocendo persino al prestigio dell'Italia. Tutto ciò avviene – è doveroso constatarlo ed evidenziarlo – mentre nel nostro paese mancano palazzi di giustizia e residuano uffici giudiziari degni del Terzo mondo e mentre si allarga a dismisura una criminalità che travalica qualsiasi confine territoriale e di umanità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il decreto-legge del quale si chiede la conversione è accompagnato da una relazione – parlo della relazione predisposta dal Ministero come accompagnamento al testo del decreto-legge non già della relazione del collega relatore al disegno di legge di conversione – la quale cerca di spiegarne ragioni e fondazione finanziaria. L'*incipit* del primo articolo del decreto-legge richiama esplicitamente un decreto-legge precedente, il n. 320 del 31 luglio 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 421, esplicitando che questo decreto-legge ha il fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal precedente decreto-legge testè evocato.

Dobbiamo subito dire che il decreto-legge del 1987, sotto la rubrica «Interventi in materia di riforma del processo penale», contenutisticamente era dedicato al sistema informatico e di elaborazione dati dell'amministrazione della giustizia e alla microfilmatura degli atti con interventi collegati. Esso aveva una copertura finanziaria estremamente irrisoria: 47 miliardi per il 1987 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ci si aggirava, quindi, su una copertura di circa 53 miliardi

ed eravamo nel 1987 quando di fronte a noi stava la prossima entrata in vigore del codice di procedura penale.

Il decreto-legge oggi al nostro esame, che intende essere continuazione e rifinanziamento sostanziale del decreto-legge precedente, ha una copertura più cospicua, nell'ordine di circa 441 miliardi che però non sono destinati esclusivamente al rifinanziamento degli interventi nel campo informativo e di elaborazione dati di cui al decreto-legge del 1987, ma intendono coprire anche altri settori di intervento: quelli previsti dall'articolo 2 e specificatamente dall'articolo 5, che si muovono all'esterno dell'area relativa al sistema informatico.

Con l'articolo 2 si prevede uno stanziamento di 36 miliardi per il 1990 e di 64 miliardi per i due anni successivi per interventi a carico dello Stato per la ristrutturazione, la sopraelevazione, l'ampliamento e il restauro di edifici di proprietà dello Stato da destinare ad uffici giudiziari, mentre all'articolo 5 si prevedono interventi nel settore della fornitura di autovetture alle prefetture circondariali e alle procure circondariali, anche se in questo secondo caso la spesa è minore in quanto ci si muove nell'ambito di una trentina di miliardi.

Si prevede inoltre un intervento a favore dei comuni che è però di limitatissima entità. Si parla, infatti, di 24 miliardi per ciascun anno del triennio per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto del nuovo codice di procedura penale.

Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che se è vero che il presente decreto-legge, che si pone nel solco del decreto-legge del 1987, concernente interventi specifici nel campo dell'informatizzazione e della microfilmatura, ha una maggiore copertura (440 miliardi a fronte delle poche decine di miliardi del 1987), è altrettanto vero che lo stanziamento di 440 miliardi si disperde anche in altri settori evidentemente di emergente necessità, ma comunque tali che, esigendo interventi suppletivi, impoveriscono il monte di copertura che avrebbe dovuto essere interamente destinato ad interventi nel campo dell'informatizzazione e della microfilmatura. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un decreto-legge la cui copertura esaurisce *in toto* due fondi globali di cui alla legge finanziaria del 1990: il fondo globale di parte corrente di cui al capitolo 6856, destinato esplicitamente ad interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale, ed il fondo speciale di conto capitale di cui al capitolo 9001, relativo ad interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale, nonché alla revisione e al potenziamento degli uffici di conciliazione e alla sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori. Da un lato, con il fondo speciale di parte corrente si coprono i titoli di rubrica, nel senso che ci si muove nell'area degli interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale, impoverendo anche il fondo speciale di conto capitale; dall'altro, si depaupera il sub-fondo destinato agli interventi in altri settori. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che si raschia il barile esaurendo i due fondi globali, poiché resta solo qualche centinaio di milioni. Vuol dire che si raschia il barile e che lo si fa in relazione ad un solo settore di intervento (quello dell'informatizzazione), finanziando qualche altro modesto intervento nel campo degli immobili destinati ad edifici giudiziari. Ciò significa che oggi scontiamo l'insufficiente

battaglia condotta in sede di esame della legge finanziaria del 1990, mentre da ogni parte, ma soprattutto da parte nostra, era stata messa in evidenza la necessità di cospicui incrementi di finanziamenti dei fondi globali per far fronte a quelle che sarebbero emerse come necessità essenziali nel campo del finanziamento dell'intervento per le strutture e i mezzi del nuovo processo penale. Nella legge finanziaria 1990 questa nostra battaglia, soprattutto questa nostra battaglia, non ha avuto risultati concreti, nel senso che la maggioranza ha fatto blocco e non ha incrementato questi due fondi globali: tale era la loro copertura in sede di disegno di legge, tale è risultata in sede di approvazione finale dopo la navetta Senato, Camera, ancora una volta Senato. Pertanto oggi – ecco la conclusione politica che ne trago, onorevole Ministro – è apprezzabile il grido di dolore che lei molto autorevolmente ha lanciato – primo destinatario il Presidente della Repubblica – in merito alla drammatica situazione nella quale versa il servizio della giustizia nel nostro paese, però questo grido di dolore autorevole è secondo noi tardivo, sconta ancora oggi margini di ambiguità nella misura in cui sembra essere rivolto più ai colleghi del Ministero che alle forze politiche che debbono essere tutte impegnate, ove riconoscano la drammaticità della situazione nella quale ci troviamo, e tutte debbono essere chiamate a raccolta per impegnarsi in una comune battaglia di progresso e di civiltà per il nostro paese. Questo è un giudizio politico severo che in questa occasione vogliamo dare, che non significa disimpegno, anzi significa accentuazione del nostro impegno nella chiarezza delle posizioni.

Dico che la situazione è drammatica perché le coperture finanziarie sono assolutamente insufficienti e nella loro insufficienza determinano una situazione di enorme ambiguità in relazione alla quale deve essere fatta assoluta e necessaria chiarezza. Ci sono in atto tendenze controriformatici nel campo del nuovo processo penale. Queste tendenze controriformatici non hanno ancora il coraggio di manifestarsi apertamente, anche se qualche tendenza già emerge. Come si manifestano? Denunciando l'insostenibilità della situazione, denunciando la drammaticità del quadro generale all'interno del quale si muove l'amministrazione della giustizia nel nostro paese, e ciò al fine di creare le premesse della seguente conclusione: così non si può andare avanti, il nuovo processo penale è ai limiti, occorre – ecco il veleno nella coda – rivedere qualche cosa. È peraltro evidente che quando si comincia a rivedere qualcosa, si rischia di porre le premesse per un arretramento, per una controriforma. Intendo dire che bisogna chiarire se ci muoviamo tutti all'interno di quel triennio di sperimentazione che la legge-delega per il nuovo codice di procedura penale ha previsto (perchè la nuova legge-delega ha previsto un triennio all'interno del quale, nel principio dei rispetti della legge-delega, si debbono poter realizzare le modificazioni e le integrazioni necessarie a rendere più fluido ed operativo il meccanismo del nuovo processo penale), perchè, se invece da questa drammatica situazione si volesse, in modo diretto od obbligo, chiaro od occulto, trarre materia per creare le premesse di un ritorno all'indietro, allora bisogna – almeno noi sentiamo questa necessità – porre le mani avanti e dire con chiarezza che tutto ciò impone discussione non solo sulla copertura finanziaria, ma anche sulle prospettive politiche verso le quali riteniamo di doverci muovere.

Tutto questo non significa - ripeto - che aggiustamenti e modificazioni all'interno dei principi fondamentali della legge-delega nel triennio di sperimentazione non siano opportuni e necessari («provando e riprovando» diceva l'Accademia del cimento, la sperimentazione è d'uopo), però occorre mettere a posto i conti, trovare le coperture, apprestare in modo conspicuo i mezzi finanziari necessari perché questi aggiustamenti siano tali e non si realizzino in forme più o meno palesi di ritorno all'indietro.

Onorevole Ministro, volevamo fare questo discorso a lei e, per lei, al Governo e lo volevamo fare in questa occasione anche alle forze politiche, a quelle di maggioranza ma anche a quelle che insieme a noi costituiscono l'opposizione a questa maggioranza.

Si tratta di un problema fondamentale, che riguarda il progresso sociale e civile del nostro paese: si impone una battaglia non strumentale, comune, nella chiarezza.

Detto questo, è evidente che daremo il nostro consenso al decreto-legge, di cui però lamentiamo le lacune e le insufficienze necessitate. Onorevole Ministro, più di raschiare il fondo del barile lei non poteva fare. Per essere chiari e precisi, restano ancora i 195 miliardi, che sono diventati 194, del piccolo fondo globale all'interno del capitolo 6856, per quegli interventi vari destinati al settore giustizia; però, al di fuori di questi 194 miliardi, non c'è più niente.

Se dobbiamo far fronte anche ad altre esigenze, e penso, ad esempio, alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, a cui questi 194 miliardi, peraltro insufficienti, nelle intenzioni del Governo, erano destinati, è evidente che dobbiamo concludere che questa sera si consuma l'ultimo atto della legge finanziaria 1990, fondo globale destinato ad interventi nel campo del nuovo processo penale.

Quindi, la situazione merita una valutazione allarmata, e questo tipo di giudizio deve essere accompagnato da una presa di coscienza.

Ripeto, nello specifico non possiamo dire no a questo decreto-legge.

Potremmo fare qualche singola osservazione nel quadro di quel giudizio generale che ho espresso all'inizio, laddove non si tratta solo di interventi dedicati al sistema di informatizzazione e di microfilmatura, ma anche di altri interventi, sia pure opportuni, che forse però necessitavano di un qualche maggiore approfondimento per nascere più vitali e forti. Mi riferisco, ad esempio, al modo in cui con l'articolo 6 si intende risolvere il problema dell'ufficio tecnico all'interno del Ministero, di cui si parla da anni e che non credo si potrà ritenere di avere risolto con una soluzione che, per la durata di due anni, prevede l'apporto di consulenti esterni. Il problema in questi termini è di assoluta contingenza, mentre l'ufficio tecnico come istituto generale all'interno di un Ministero che abbisogna anche di un discorso più generale di riforma resta in piedi.

Dopo queste considerazioni, mi avvio alla conclusione dichiarando voto favorevole, ma è un voto fortemente critico, che si accompagna ad una denuncia alta e forte delle insufficienze di una politica, nel settore del servizio giustizia del nostro paese, debole dal punto di vista della copertura finanziaria e tale da lasciare aperto proprio per questo uno spazio all'interno del quale possono muoversi, con obiettivi più o meno palesi, forze controriformatici.

Che questo sia molto chiaro; in relazione a questo obiettivo si dispiegherà oggi, domani e nel futuro tutta la nostra iniziativa politica ed è opportuno che su questo problema ci siano prese di posizione e iniziative concrete anche da parte di tutte le altre forze politiche che pretendono di interpretare le esigenze di un così delicato settore della vita sociale e civile del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che pregherei anche di illustrare due emendamenti presentati dalla Commissione.

TOTH, *relatore*. Ringrazio i colleghi Filetti e Battello dei loro interventi e, essendo l'amministrazione della giustizia un bene comune dei cittadini e della Repubblica, come è un bene comune l'attuazione piena del nuovo codice di procedura penale, colgo la perorazione molto calda dei due colleghi, in particolare del collega Battello, come una forma legittima di pressione sull'Esecutivo per ottenere maggiori stanziamenti nelle leggi finanziarie a venire, e quindi ritengo anche giustificata la denuncia della insufficienza dei fondi destinati alla giustizia.

Malgrado questo, però, debbo rispondere al collega Battello che, per quanto riguarda la posizione che noi abbiamo avuto in Commissione, siamo stati solidali con il Governo nell'assicurare le prospettive politiche della nuova riforma e nel controbattere le tendenze antiriformistiche che eventualmente si facessero strada negli ambienti giudiziari e negli ambienti forensi. Su questo deve essere molto chiaro che non esiste una contrapposizione di posizioni nella volontà di attuare la riforma secondo la filosofia generale che ha ispirato il testo del Governo, con la collaborazione fattiva del Parlamento.

Si deve dire a questo punto che la ricerca di quelle modifiche che riterremo di poter opporre per adattare, nel corso di questa prima attuazione del procedimento, la normativa alle esigenze reali, sarà una ricerca comune, così come è stato comune il lavoro nella Commissione bicamerale presieduta dal collega Gallo, di cui abbiamo fatto tutti onorevolmente, credo, parte.

Per quanto riguarda i due emendamenti presentati dalla Commissione, essi non danno luogo a molti problemi. Quello all'articolo 2 riguarda il rispetto delle norme in materia di appalti e l'inserimento delle altre leggi, cioè la n. 646 del 1982 e la n. 55 di quest'anno, approvata il 19 marzo scorso, che sono un completamento appunto della normativa attualmente vigente e che non erano ancora presenti al momento del varo della legge o che comunque non erano state tenute presenti e che riguardano le norme antimafia.

Riguardo invece all'articolo 7-bis che si intende introdurre, esso serve a salvaguardare, per la nomina a consiglieri di Cassazione, quei magistrati che hanno esercitato in questi anni l'attività amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia, allo scopo di non creare delle disparità di trattamento fra i magistrati.

Queste sono le ragioni dei due emendamenti proposti dalla Commissione.

379^a SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 APRILE 1990

Raccomando all'Assemblea la conversione in legge del decreto e ringrazio i colleghi, sia della Commissione che quelli oggi presenti in Aula, per aver dato la loro collaborazione fattiva a questa approvazione e quindi alla conversione del decreto. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia, che pregherei di dare il suo parere sui due emendamenti della Commissione.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sembra che la relazione al disegno di legge di conversione presentata al Parlamento dal Governo, accompagnata da una relazione estremamente particolareggiata che ha trovato puntuale attenzione da parte di uno degli oratori di stasera, il senatore Battello, nonchè la relazione del relatore, senatore Toth, apprezzatissima dal Governo, contengano già la giustificazione di questo decreto-legge e della richiesta di conversione di esso, che questa sera – giova ricordarlo – sono anche sorretti dai pareri favorevoli della 1^a Commissione, sui presupposti di necessità ed urgenza, e della 5^a Commissione, per quanto riguarda la copertura.

Del resto, a parte alcuni articoli parimenti urgenti e coordinati con l'obiettivo principale, si tratta fondamentalmente di una legge di autorizzazione di spesa, in relazione agli stanziamenti contenuti nella legge finanziaria del 1990 e quindi è comprensibile che si sia determinato già in Commissione un orientamento favorevole su detta spesa che, se non sorretta da un decreto-legge, attraverso un disegno di legge ordinaria avrebbe rischiato di arrivare a dei «traguardi» – se possiamo così chiamarli ancorchè negativi – troppo tardivi rispetto e alle necessità della giustizia e al dovere di utilizzare i fondi, sia pure poco cospicui stanziati dal Parlamento.

Al di là dei contenuti già sufficienti dei documenti ai quali mi sono testè riferito, ringrazio vivamente entrambi gli oratori di questa sera perchè il loro contributo, sia pur espresso in forma critica sotto altri profili più generali, è stato in sostanza di forte sostegno a questa conversione in legge.

Il senatore Filetti, in modo particolare, ha ricordato le lagnanze, i rimbrotti, per questo ciclone che avrebbe rappresentato il nuovo processo penale, soprattutto attraverso alcune sue leggi di accompagnamento, con un intervento molto centrato e brillante. Anch'io riconosco, senatore Filetti, che è un soddisfacimento parziale quello che si può esprimere rispetto a questo disegno di legge, avuto riguardo all'esiguità degli stanziamenti complessivi ai quali facciamo riferimento attraverso l'indicazione della copertura del decreto-legge. Questo mi porta tuttavia non solo a condividere alcune delle cose che ella ha detto, ma anche a ringraziarla vivamente per il voto favorevole e per quella nuova espressione di malcontento, diciamo, riguardo all'insufficienza degli stanziamenti per il bilancio della giustizia che, come diceva benissimo testè il relatore, senatore Toth, rappresenta un impegno ulteriore e anche un conforto, per le forze di maggioranza e per il Governo nel suo complesso, a rivedere determinate posizioni in occasione delle nuove leggi finanziarie.

Per quel che riguarda l'intervento del senatore Battello la sua analisi, come sempre estremamente diligente compiuta sia con riferimento alla relazione tecnica che con riferimento all'articolato del decreto-legge, ha posto in rilievo come noi abbiamo dovuto utilizzare quei fondi globali, sia di parte corrente che di conto capitale, in molto larga misura. Non è che egli abbia formulato delle critiche vere e proprie per il fatto che siamo dovuti andare al di là delle esigenze poste dalla legge n. 401, di cui ha ricordato i modestissimi stanziamenti relativi soltanto all'informatica, parte di queste cifre investendo naturalmente anche altri interventi parimenti urgenti. Tutti conoscono lo stato della nostra edilizia giudiziaria, affidata esclusivamente ai comuni, che però il Ministero deve sorreggere con i propri sforzi, provvedendo anche alle opere di restauro, di ampliamento, degli edifici di proprietà dello Stato destinati agli uffici giudiziari, assumendole a carico dello Stato, almeno in parte, così come è stabilito nell'articolo 2.

Le lamentele alle quali gli oratori anche questa sera si sono riferiti investono largamente, come essi ben sanno, lo stato carente dell'edilizia giudiziaria in molte parti del paese. Quindi non è che questi fondi si disperdoni, diciamo così, in altri settori: è vero che impoveriscono in certa misura l'informatizzazione, ma si tratta di settori che presentano urgenze pari a quelle della informatizzazione e in ordine ai quali l'urgenza particolare è determinata proprio dall'esigenza di spendere questi fondi tempestivamente, essendo le procedure relative all'edilizia, come ben sappiamo, anche quando si tratta soltanto di opere di restauro, di ristrutturazione od altro, tali da comportare tempi di particolare lunghezza.

Sì, dice bene il senatore Battello, abbiamo forse quasi esaurito (non è che vi abbiamo messo la parola fine) con questo provvedimento i fondi globali sia di parte corrente che in conto capitale, però vorrei svolgere due sommesse argomentazioni in risposta al senatore Battello. La prima è relativa ad una risposta che ha già dato egli stesso ad un certo punto del suo intervento: noi siamo riusciti a non toccare minimamente, con questa legge, quel capitolo degli interventi vari in favore della giustizia; abbiamo utilizzato soltanto – come risulta dalla relazione tecnica – gli accantonamenti iscritti nella tabella A per la parte corrente e nella tabella B in conto capitale della legge finanziaria 1990. I dati è inutile riportarli perché sono molto precisi, sono contenuti nella relazione tecnica e nessun rilievo è stato fatto su di essi. Tuttavia siamo riusciti a non impegnare alcuna somma, nonostante una certa cospicuità del programma, dell'accantonamento iscritto nella tabella A della legge finanziaria 1990 sotto la voce appunto «Interventi vari a favore della giustizia», o altra voce di quelle sia pure minori della stessa tabella.

La seconda risposta è quella che si dà per il solo fatto (ci auguriamo di potere avere la conversione di questo decreto-legge) che siamo riusciti a provvedere, in deroga a quelli che sono gli indirizzi generali del Governo, anche a questa materia con decreto-legge, cosicchè questa volta noi ci muoviamo in modo da spendere le somme accantonate nella legge finanziaria 1990; ci muoviamo in modo tale da evitare quei residui che ci sono stati molte volte, in passato, rinfacciati quasi come

un alibi alla deficienza degli accantonamenti stanziati: «non avete speso, non avete capacità di spendere e quindi ben vi sta se vi diamo pochi finanziamenti». Noi, attraverso la procedura del decreto-legge, che mi auguro in questo caso venga compresa e si arrivi a un voto favorevole sul provvedimento, vogliamo essere in grado di non lasciare residui in questo campo, in modo che non ci sia più questo ulteriore non dico alibi (la parola alibi sarebbe troppo forte perchè denuncerebbe intenzioni contrarie o cattive che certamente non sussistono in alcuno dei componenti del Governo, nè nel Governo nel suo complesso) ma questa argomentazione che qualche volta ci è stata offerta, soprattutto dal Ministero del tesoro in relazione all'esistenza di notevoli residui degli anni precedenti. Noi li eliminiamo; non sarà certo una cosa allegra, come ha rilevato il senatore Battello, però sarà un elemento ulteriore nella linea di serietà e di impegno che vogliamo cercare di imprimere, sia pure nella pochezza degli stanziamenti, all'azione del Ministero.

Per quel che riguarda le altre osservazioni particolari del senatore Battello, lo assicuro che siamo pienamente consapevoli che con l'articolo 6, cioè con quei consulenti anche estranei all'amministrazione della giustizia, in numero non superiore a sette previsti per l'appunto in quell'articolo per due anni, non sopperiremo alle esigenze ripetutamente ribadite dell'ufficio tecnico, nè quanto a mezzi, perchè si tratta certamente di mezzi non adeguati a quelli che sarebbero necessari per l'ufficio tecnico, nè come definitività del carattere di questa previsione, perchè sappiamo bene che soltanto con la costituzione dell'ufficio tecnico del Ministero che è in elaborazione (c'è già un ufficio tecnico nella legge penitenziaria, però non ne parliamo perchè non ha a che vedere con i problemi dell'edilizia giudiziaria), soltanto attraverso quella via potremo risolvere come entità ed anche come definitività i problemi che un maggiore tecnicismo dell'azione amministrativa del Ministero della giustizia ci impone.

Per quanto riguarda le conclusioni di carattere generale, sono pienamente d'accordo con quelle del senatore Battello ed anche con quelle che sono nello spirito dell'intervento del senatore Filetti. Noi siamo d'accordo infatti nel non tornare assolutamente indietro nel cammino intrapreso dal nuovo codice di procedura penale e dalle leggi che debbono ulteriormente metterlo a punto. Naturalmente ci troviamo d'accordo per operare - e in gran parte lo abbiamo già fatto; è qui presente il senatore Gallo, presidente della Commissione dei quaranta, della quale sono qui presenti anche altri illustri componenti -, e dobbiamo saperlo fare, all'interno dei principi fondamentali della legge-delega, utilizzando l'articolo 7 della stessa legge-delega nel triennio che ci è concesso; però credo che siamo tutti d'accordo - e mi fa piacere averlo sentito dire e ripetere - nel non recedere dai principi fondamentali che il Parlamento all'unanimità, o quasi, ha voluto sancire sia nella scorsa legislatura che in quelle precedenti.

Quindi, nello stesso senso enunciato dal senatore Toth a premessa della sua replica, accolgo pienamente l'appello che ci è stato rivolto a lavorare insieme, perchè si tratta appunto di leggi di progresso sociale e civile, come il senatore Battello ha detto.

Pertanto, non mi resta che ringraziare ulteriormente della comprensione avuta tutta l'Assemblea e aggiungere che sono ovviamente d'accordo, signor Presidente, su entrambi gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Il primo emendamento mi sembra molto giusto, perchè, prima del richiamo - pure necessario - alle norme comunitarie, trattandosi di materia concernente l'edilizia, introduce il richiamo alle leggi antimafia, sia alla legge Rognoni-La Torre sia all'ultima normativa varata a correzione della precedente Rognoni-La Torre con le sue norme rigorose in materia di appalti e nelle altre materie connesse all'edilizia. Si tratta di un emendamento proposto in sede di Commissione dal Gruppo comunista, fatto proprio successivamente dalla Commissione e che il Governo non può non condividere apprezzando pienamente il richiamo proposto.

Nell'esprimere parere favorevole al secondo emendamento, presentato dalla Commissione, sono particolarmente grato per la sensibilità dimostrata dai senatori facenti parte della Commissione giustizia nei confronti di questo serio problema riguardante le competenze da salvaguardare, sia pure per un periodo di tempo ben delimitato, che si sono formate dal punto di vista tecnico all'interno del Ministero. Si tratta di magistrati che hanno operato la realizzazione delle iniziative previste dalla legge n. 401 del 1987; soprattutto si tratta di coloro che hanno maggiormente collaborato con una notevole esperienza in materia di edilizia giudiziaria, in merito alla quale - lo ripeto - pur essendo devoluta ai comuni, il Ministero ha dovuto svolgere un'opera di propulsione nonchè di collaborazione tecnica straordinaria, per cui sarebbe molto doloroso se ci si dovesse privare di questa collaborazione.

Si tratta in questo caso di un emendamento diretto a non pregiudicare o ritardare in modo pericoloso l'attuazione del programma di cui gli articoli di questo decreto-legge rappresentano l'attuazione e che non implica in nessun modo alcunchè di definitivo rispetto a quelle riforme che si sono variamente preannunciate, destinate viceversa ad allontanare del tutto o a ridurre la presenza di magistrati nell'organizzazione amministrativa del Ministero di grazia e giustizia.

Senza anticipare nulla circa le posizioni del Governo in merito a queste proposte, ciò che è ben chiaro è il fatto che qui si tratta esclusivamente di esigenze contingenti che se non fossero soddisfatte sacrificherebbero il programma di cui il decreto-legge al nostro esame è portatore.

Dati questi chiarimenti ed esprimendo non soltanto il parere favorevole ma l'apprezzamento del Governo sui due emendamenti presentati dalla Commissione, credo di aver concluso questa mia replica. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Al fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 440.970 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonchè per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è autorizzata la spesa di lire 31.170 milioni per l'anno 1990, lire 67.095 milioni per l'anno 1991 e lire 69.095 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Articolo 2.

1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'articolo 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti.

3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonchè delle disposizioni comunitarie.

Articolo 3.

1. Al fine di sopperire alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, è autorizzata la spesa per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, nonchè per la relativa gestione, compresi gli impianti, i servizi di sicurezza, le macchine ed altri arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 49.330 milioni per l'anno 1990, in lire 31.400 milioni per l'anno 1991 e in lire 34.380 milioni per l'anno 1992.

Articolo 4.

1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto dell'introduzione del codice di procedura penale, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 24.000 milioni, ripartita in parti uguali per ciascun anno, da devolvere ai predetti enti a titolo di contributo.

Articolo 5.

1. Al fine di dotare gli uffici delle preture circondariali e delle relative procure di autovetture per i servizi tecnici e per la incolumità dei magistrati esposti a rischio, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Articolo 6.

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi di competenza comunale previsti dall'articolo 2, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per la durata di due anni, di consulenti anche estranei alla Amministrazione della giustizia, in numero non superiore a sette, con le modalità stabilite e richiamate dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Articolo 7.

1. Ai contratti previsti nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in lire 145.495 milioni per l'anno 1991 ed in lire 149.975 milioni per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 15.500 milioni per l'anno 1990, a lire 15.500 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.980 milioni per l'anno 1992,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale»;

b) quanto a lire 130.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 129.995 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comunico che la Commissione ha presentato due emendamenti, il primo riferito all'articolo 2 del decreto-legge ed il secondo tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 del decreto-legge, emendamenti già illustrati dal relatore e sui quali il rappresentante del Governo si è già espresso in sede di replica.

Ne do lettura:

Al comma 3, dopo le parole: «legge 8 agosto 1977, n. 584» inserire le seguenti: «e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55».

2.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

“Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia è equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari”».

7.0.1

LA COMMISSIONE

Prima di passare alla votazione degli emendamenti, prego il senatore segretario di dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti stessi.

ULIANICH, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur osservando, sull'emendamento 7.0.1, che il Tesoro si è dichiarato contrario in quanto esso verrebbe ad introdurre oneri non quantificati ai fini della nomina a magistrati di cassazione».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato alla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, le riforme attuate in questa legislatura nel settore della giustizia, che hanno visto impegnati Governo e Parlamento e che hanno registrato il ruolo determinante del Gruppo della Democrazia cristiana, hanno un'importanza notevole ed indubbiamente. Basterebbe ricordare la legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali, ma soprattutto l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, prima vera riforma dell'Italia repubblicana, per considerare proficua ed esaltante l'attività di questa prima parte della legislatura. Altri disegni di legge di notevolissima rilevanza sono stati approvati, quali la modifica di alcune norme sulle circostanze aggravanti ed attenuanti (mi riferisco alla legge sulla destituzione dei pubblici dipendenti), la modifica dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la modifica della legge Rognoni-La Torre, la modifica di alcune norme relative alla nomina dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, l'aumento degli ausiliari dei giudici. Vi sono poi disegni di legge di notevole spessore all'esame del Parlamento; giova citare per tutti il disegno di legge di modifica del codice di procedura civile, già approvato dal Senato, e quello recante l'istituzione del giudice di pace, in fase avanzata di esame presso la Commissione giustizia del Senato.

Non ho voluto dire queste cose per fare un'elencazione esaustiva di tutte le leggi approvate e dei disegni di legge al nostro esame, ma perchè si prenda coscienza del lavoro svolto e di quello che si sta svolgendo per fare giustizia dei giudici pessimistici che in quest'Aula trovano eco ogni volta che si affrontano i problemi della giustizia. La crisi di questo

settore non è nuova né recente; ha richiesto e richiede un adeguamento del sistema – nessuno ne dubita – soprattutto di quello penale, alle mutate esigenze della realtà sociale caratterizzata dall'evolversi non solo quantitativamente ma qualitativamente di una delinquenza diversa ed in gran parte organizzata. Vi è cioè, da molti anni a questa parte, una maggiore e diversa domanda di giustizia con un progressivo aumento di nuovi processi che ha determinato la crisi del sistema. L'adozione del nuovo codice di procedura penale, soprattutto per la sua carica innovativa, non poteva nel suo primo impatto, che per serietà non è stato spostato nel tempo, non richiedere una fase di adattamento con un conseguente ed inevitabile peso sulle strutture e sugli organici oberati di lavoro.

Da tali considerazioni nasce l'urgenza di convertire nel più breve tempo possibile il decreto-legge al nostro esame. I presupposti di necessità ed urgenza che ne hanno giustificato la presentazione contribuiscono a determinarne la *ratio* che nella nuova domanda di giustizia trova il suo fondamento ed alla quale dà una risposta che contribuisce a fugare gli eventuali dubbi circa il vero o presunto tentativo di far arretrare una riforma che abbiamo voluto e che abbiamo contribuito fortemente a realizzare.

Il decreto, utilizzando gli accantonamenti iscritti nelle tabelle A e B della finanziaria 1990, si muove sostanzialmente lungo due direttive. Lungo la prima consente il reperimento di nuovi locali indispensabili per rendere praticabili sia il nuovo rito che il regime transitorio, agevolando tra l'altro l'opera dei comuni, ai quali, per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale, necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, è concessa la facoltà di concludere contratti a trattativa privata ovvero di utilizzare la forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e alla normativa comunitaria.

Vengono inoltre previsti a favore dei comuni stessi ulteriori contributi per i maggiori oneri cui devono far fronte per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Lungo la seconda direttrice, il decreto si muove autorizzando la spesa per proseguire e completare il programma di realizzazione del sistema informatico e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura di atti, nonché la spesa per l'acquisto di attrezzature, autovetture, macchine, servizi di sicurezza ed altri arredi conformi alla normativa del nuovo codice di rito e alla costituzione di nuovi uffici, quali le preture circondariali, le sezioni distaccate di pretura, le procure della Repubblica presso le preture circondariali.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli obiettivi che il decreto-legge al nostro esame persegue e che mi sono sforzato di illustrare succintamente, anche se forse in modo impreciso, sono da condividere. Perciò il Gruppo a cui mi onoro di appartenere, condividendoli, voterà a favore. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale».

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2209)

«Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2060)

Approvazione del disegno di legge n. 2209

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» e: «Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia», del quale la Commissione propone l'assorbimento.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo richiede la rapida conversione in legge del decreto-legge per impegni internazionali assunti che sono peraltro coerenti con la più generale volontà di concorrere alla stabilizzazione delle monete dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e, attraverso questa via, alla lotta all'inflazione in essi necessaria perché un'adeguata struttura finanziaria delle loro economie consenta il loro miglior ingresso nella comunità economica internazionale. Pertanto, l'intervento a favore della Polonia, in tal senso è multilaterale, costituisce il primo significativo e coerente impegno, insieme con altri che ad esso seguiranno, in questa stessa direzione da parte del Governo in accordo con gli altri Governi della comunità occidentale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2209.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Allo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dell'economia della Polonia e, in particolare, del sistema dei cambi di tale Paese, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca nazionale di Polonia. L'importo del prestito è destinato alla istituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta polacca.

Articolo 2.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il cui importo dovrà essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, capo XII, capitolo 3540.

2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 sono regolati da apposita convenzione.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 127.050.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione italiana al Fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio tra lira e dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

AGNELLI Arduino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, a nome del Gruppo socialista accedo alla richiesta di conversione in legge del decreto-legge. Credo che in questa occasione dobbiamo dichiarare il nostro impegno a favore della Polonia e rinnovarlo. Ritengo altresì che dobbiamo senz'altro concorrere alla realizzazione del fondo di stabilizzazione, che ha lo scopo di interrompere il processo inflattivo; ma ci sono altre questioni che sono all'ordine del giorno dell'economia polacca e che hanno la loro origine nelle vicende di oltre 50 anni fa, di modo che dobbiamo riparare a quella anomalia storica per cui il paese che è stato vittima di una doppia invasione, che è stato la principale vittima della guerra mondiale, alla fine della guerra è stato trattato da vinto e non da vincitore: la frase, come voi ricorderete, è del Santo Padre. Questo paese, che è stato trattato da vinto anzichè da vincitore, ha diritto alla solidarietà della comunità mondiale.

Ricordando che vi erano stati annunci di parte governativa relativi ad altri provvedimenti in questa direzione, mi permetto in questa sede di raccomandare la rapida presentazione di questi provvedimenti. Abbiamo un obbligo morale nei confronti della Polonia, è giusto che ci diamo da fare per soddisfarlo. (*Applausi dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni.*)

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il Gruppo comunista ha avuto occasione più volte di sottolineare come il nostro paese abbia l'opportunità di trovare rapidamente e da protagonista una collocazione ideale nel mondo nuovo che un meraviglioso 1989 ci ha annunciato, accanto a tutti quei paesi che si aprono ora all'idea dell'Europa casa comune dei popoli. Intendiamo quindi collocare anche il provvedimento odierno, pur nella modestia della dimensione economica, tra gli interventi a sostegno della collaborazione per un più avanzato sviluppo comune tra Italia e Polonia nell'ambito di una più ampia comunità economica europea.

Devo osservare che anche questo provvedimento rappresenta in sè un segno della difficoltà a cui il Governo costringe il lavoro di questo Parlamento, perchè si tratta pur sempre di una legge di recepimento di

un decreto-legge. Il decreto-legge n. 65 del 26 marzo 1990, convertito in legge dal disegno di legge n. 2029, rappresenta l'adempimento di un impegno che il nostro paese ha assunto come partecipazione al fondo di stabilizzazione istituito dalle intese tra il Governo polacco e il Fondo monetario internazionale. Si tratta di un fondo a cui concorrono tutti i paesi industrializzati e tra questi tutti i paesi europei per circa un miliardo di dollari americani. Il contributo che il nostro paese prevede è di 100 milioni di dollari americani sotto forma di prestito. Lo scopo del fondo è quello di integrare le risorse già messe a disposizione dal Fondo monetario internazionale a sostegno dello *zloty*, la moneta polacca, e delle politiche di liberalizzazione dei pagamenti nelle transazioni internazionali correnti effettuate dallo Stato polacco.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue BERTOLDI). Questo fondo dovrebbe significare una nuova, ulteriore linea di riserva del fondo di stabilizzazione.

Conveniamo sulla necessità e sull'urgenza di adempiere l'impegno assunto come dimostrazione della priorità assegnata tra tutti gli interventi intesi a favorire un possibile ingresso della Polonia nella Comunità economica dei paesi europei, a quegli interventi diretti al riequilibrio economico e valutario della Polonia e diretti alla lotta all'inflazione in quel paese impegnato in una fase radicale e impegnativa di riforme, atte a superare una situazione economica caratterizzata da grandi squilibri che hanno ingenerato una crisi che permane da lungo periodo e, contemporaneamente a questo tipo di intervento, di attrezzare una struttura economica e produttiva al confronto con un più ampio mercato.

Siamo d'accordo con la relazione del senatore Beorchia: gli impegni già assunti dal nostro paese verso la Polonia e i rapporti più fecondi che sono auspicabili, non possono certo considerarsi esauriti dal provvedimento odierno. Approviamo però con convinzione questo provvedimento, considerandolo una prima valida testimonianza di solidarietà e sostegno al processo di sviluppo dell'amica nazione polacca nel concerto dei paesi europei; un processo al cui sviluppo siamo attenti da cittadini democratici italiani. Questo è un primo tassello di una politica per il nostro paese che può fare dell'attenzione, della solidarietà e della collaborazione i presupposti per un più avanzato sviluppo comune tra i due paesi, Italia e Polonia, nell'ambito di una Comunità europea più ampia, tesa alla costruzione di un'Europa che sia casa comune dei popoli. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, a nome del partito della Democrazia cristiana, dichiaro anch'io l'adesione alla richiesta del Governo e del relatore per la conversione in legge di questo decreto-legge.

Condividiamo pienamente sia la relazione presentata dal Governo al disegno di legge prima e al decreto-legge poi, che la relazione del relatore Beorchia.

Tra i paesi dell'Europa centrale e orientale, la Polonia è quello che vive la condizione più difficile nel settore dell'economia a causa di un avanzato processo inflattivo che preoccupa grandemente, al quale si aggiungono poi fenomeni di recessione produttiva.

Il Fondo monetario internazionale, accogliendo una richiesta del Governo polacco, ha deciso di costituire un Fondo di stabilizzazione di un miliardo di dollari. Questa sera noi approviamo la conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, con cui il nostro paese ha assunto la sua parte di impegni consistenti nel concorrere al Fondo con un prestito di cento milioni di dollari.

Per tutte le ragioni che sono state espresse dal Governo, dal relatore e dagli altri intervenuti, condividiamo questo sostegno ai paesi dell'area orientale, soprattutto perché volto a riparare ingiusti trattamenti della comunità internazionale nei confronti della Polonia, ma anche perché costituisce una manifestazione di solidarietà nei confronti di questi popoli, che oggi stanno riacquistando la libertà e riscoprendo i valori e le opportunità che la moderna democrazia può dare non solo in campo civile e politico ma anche in campo economico e sociale.

L'intervento dell'Italia è stato particolarmente positivo. Dobbiamo rilevare con soddisfazione che la decisione del Governo di adottare un decreto-legge, dopo che già era stato presentato in questo ramo del Parlamento un disegno di legge, che poi però non è stato esaminato, è risultata estremamente tempestiva, e se ne ha la prova leggendo i giornali, anche quelli italiani, della scorsa settimana; essi hanno riportato la notizia che si sono già sentiti i primi effetti delle decisioni del Fondo monetario internazionale e del nostro paese: infatti, in Polonia si è già constatato un freno all'inflazione e si è riusciti a bloccare la recessione, che avevano raggiunto livelli estremamente preoccupanti.

Il ritaglio di un giornale italiano, che ho qui con me, ha riportato tale dato, che credo dimostri la tempestività del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, a convertire in legge e ci convince ancor più della sua estrema validità.

Siamo ben consapevoli che il provvedimento al nostro esame questa sera non esaurisce gli impegni assunti dal nostro paese verso la Polonia; anche se è una valida testimonianza della solidarietà e del sostegno concreto che il nostro paese vuol dare alla Polonia, come successivamente accadrà per altri paesi. Quindi anche noi, nell'esprimere il voto favorevole, restiamo in attesa e stimoliamo il Governo a procedere su questo piano di solidarietà. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, a nome del Gruppo federalista europeo ecologista sono lieto di poter dichiarare il nostro pieno consenso a questo provvedimento. Devo dire che se per una volta possiamo concordare sul fatto che la necessità e l'urgenza per un decreto esistono, questa è, credo, evidentemente l'occasione.

Aveva molta ragione poc'anzi il collega Agnelli a richiamare la nostra attenzione sul fatto che c'è un debito della comunità internazionale, che c'è un atto di giustizia e di riparazione da compiere nei confronti della Polonia, e io a questo vorrei aggiungere che c'è forse anche qualche cosa di più: c'è non da compiere un atto in qualche modo di generosità ma da compiere quello che è un atto dovuto e non soltanto per le ragioni richiamate. Concordo nel riconoscere in pieno che è un atto dovuto per riparazione, ma è un atto dovuto in qualche modo anche a noi stessi in quanto cittadini d'Europa, a noi Italia in quanto parte, in quanto, se mi consentite, provincia d'Europa. Infatti il consolidamento del processo democratico in Polonia come negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale è parte della difesa della speranza nella democrazia europea, che ormai è fatto generale dell'Europa dell'Est e dell'Ovest, e la difesa della democrazia e della speranza di democrazia nell'Europa dell'Est e dell'Ovest è un tutt'uno; e il processo di democratizzazione corre – lo sappiamo – dei gravi pericoli, a partire proprio dalle difficoltà economiche, dall'inflazione, innanzitutto, ma anche da tutte le difficoltà, dalle strozzature economiche che quei paesi conoscono.

Sono pericoli, ormai lo sappiamo, non più di un ritorno a un passato che non può più tornare, ma pericoli nuovi, pericoli che la delusione, che le difficoltà facciano sprofondare in imbarbarimenti nazionalistici, nell'esplodere di tensioni etniche nazionali, ne vediamo già i segni da tante parti nell'Europa orientale.

Per questo la solidarietà europea è una necessità vitale, proprio per questo davvero si può dire che il processo democratico, la solidarietà europea e la costruzione europea sono un tutt'uno, sono due facce della stessa medaglia; si può dire davvero che l'Europa oggi esiste, può esistere e deve esistere come casa comune della democrazia, come antidoto rispetto ai pericoli che minacciano la democrazia.

Per questo io credo si debba dire che atti come quello che stiamo votando hanno un valore positivo. Semmai si può esprimere la preoccupazione, il timore per l'insufficienza magari ancora di questo atto; e allora anche noi concordiamo in pieno nell'invito a trovare i modi di fare di più e più efficacemente ancora su questa strada. Semmai una preoccupazione può essere che troppo poco si vede l'Europa in questi atti; è positivo invece che questa misura concretizza una iniziativa multilaterale e come tale va politicamente salutata.

Un'ultima osservazione rapidissima, se mi è consentito. Vorrei cogliere l'occasione per ribadire un concetto che la nostra parte politica (ma anche tante altre parti politiche di quest'Aula) ha fatto valere in occasione del dibattito sulla legge finanziaria, cioè la nostra convinzione fermissima che l'impegno italiano per il sostegno alla democratizzazione nell'Europa centrale e orientale non debba andare a detrimenti di un altro impegno altrettanto importante e fondamentale, che è quello per la cooperazione allo sviluppo del Terzo e Quarto mondo e per la

lotta contro lo sterminio per fame nel mondo. Vorrei ricordare ai colleghi che su questo tema si è aperto un impegnativo confronto in quest'Aula quando si discusse la legge finanziaria; esso si è sviluppato nella Commissione esteri, ma non è ancora giunto ad una conclusione chiara e rassicurante nell'ambito del Senato. Vorrei cogliere questa occasione per invitare il Governo e noi stessi in quanto Senato ad arrivare a conclusioni certe e rassicuranti su questo terreno.

Comunque, anche da questo punto di vista, devo dire che il decreto che andiamo a convertire è un passo limitato ma positivo nella direzione giusta ed anche per questo il nostro Gruppo darà un voto favorevole convinto. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano vota a favore di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge sicuramente non per i motivi che hanno ispirato il senatore Agnelli né per quelli che hanno ispirato il senatore Strik Lievers. Essi probabilmente non si ricordano che siamo nel 1990 e pensano di essere ancora al 1948, quando si potevano fare considerazioni di debito, di riconoscenza, di giustizia, di riparazione. Ma vi rendete conto, colleghi senatori, che siamo nel 1990, quando si è detto che l'eccidio di Katyn è stato compiuto dai russi e sicuramente non dagli italiani?! Vi rendete conto che questa nazione, la Polonia, è tornata alla libertà da sola, liberandosi completamente dalla schiavitù comunista?! Io non vi capisco. Solidarietà....

AGNELLI Arduino. Ho citato il Papa che ha parlato l'anno scorso! Sono le parole di Giovanni Paolo II.

PONTONE. Solidarietà a coloro i quali sono riusciti completamente a liberarsi dalla schiavitù! Solidarietà per coloro che si sono dati la libertà! Ma che cosa hanno avuto alla fine di moltissimi anni di dittatura? Inflazione, recessione, una situazione economica e sociale in completo sfacelo. A questa nazione, a questo popolo va la nostra solidarietà, come uomini e come nazione, la solidarietà anche e soprattutto del Movimento sociale italiano, perché sono riusciti e sono stati capaci di ridarsi libertà con la loro forza e con la loro capacità.

AGNELLI Arduino. Parlano di alleanza Hitler-Stalin: erano in combutta, i due farabutti!

BATTELLO. Anche Tiberio, imperatore romano, era un farabutto. Questo lo può dire solo la storia. (*Vivaci commenti dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2209, composto del solo articolo 1, nel quale si intende assorbito il disegno di legge n. 2060.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista» (1007), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista», d'iniziativa dei senatori Battello, Spetič, Tedesco Tatò e Maffioletti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spetič. Ne ha facoltà.

SPETIČ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci stiamo apprestando a votare è un atto di giustizia, non certamente un provvedimento di tutela o un privilegio: un semplice atto di giustizia che gli sloveni della Venezia Giulia attendono forse da troppo tempo perché si tratta di un residuo fastidioso di una mentalità giuridica a noi così ben lontana, sia storicamente che politicamente.

Tra i diritti inalienabili della persona la nostra Costituzione ha voluto giustamente citare anche quello ad una identità personale in cui simbolicamente si compendia anche la storia di una famiglia e di un popolo. I nomi, i cognomi, non sono cose neutre, ma ci dicono molto sulle origini sociali, sulla provenienza regionale, sui mestieri esercitati dai padri, sulle loro caratteristiche fisiche. Spesso possiamo trarre da questi nomi, anche spunti sulla fede politica o religiosa, sulle scelte culturali dei genitori che li hanno scelti.

Ecco, tutto ciò venne cancellato, storpiato e svilito in un'epoca che vide il trionfo dell'assurda concezione per cui Stato e nazione dovevano comunque coincidere e le minoranze etniche erano quindi destinate a sparire, con le buone o con le brutte. Non bastò allora bandire la lingua, scacciata dalle scuole e dalle chiese, ma si volle andare fino in fondo sradicando nei cittadini ogni segno esteriore di una diversità non più tollerata. E fu così che nelle terre redente vennero «italianizzati» forse più di 100.000 nomi e cognomi. Si procedette con sostituzioni che spesso non erano nemmeno la traduzione letterale del loro significato.

Permettetemi di portare una testimonianza personale che forse vi farà comprendere come anche in tempi relativamente recenti questo tipo di operazione abbia potuto provocare e ancora provochi turbamento e alienazione.

È il primo giorno di scuola. L'insegnante legge dal registro l'elenco degli alunni per verificare le presenze e per conoscere questi alunni e chiama Anna Maria Lorenzi, Guerino Paoletti, Carlo Mari, tutti tac-ciono.

Allora chiede ad ognuno quale fosse il suo vero nome e il suo vero cognome e poi annota meticolosamente accanto a questi nomi ufficiali quelli veri: Anna Maria Lorenzi diventa Boža Lavrenčič; Guerino

Paoletti diventa Voiko Pauletič; Carlo Omari diventa Drago Ukmar e così avanti. Una mia parente si chiama Zorka e quando la chiamavano Alba Luisa nemmeno reagiva. Non era in grado di accettare quello che avrebbe dovuto essere il suo nome ufficiale, scritto da un impiegato dello stato civile su di un certificato di nascita contro la volontà dei suoi genitori.

Soltanto nel 1963, su nostra iniziativa, in questo Parlamento, venne abrogata la norma che proibiva in Italia la scelta di nomi stranieri per i figli. Sembra preistoria, invece accadeva ancora l'altro ieri.

Ecco perchè noi certamente voteremo questa legge seppure tardiva e di mera riparazione per un torto subito da chi chiedeva soltanto di poter rimanere se stesso. Il fatto che il problema venga affrontato in Aula è però un buon segno, dopo un silenzio legislativo durato più di quindici anni e dopo tante delusioni.

Anche noi speravamo, onorevoli colleghi, nell'anno magico del trionfo della democrazia in Europa, di vedere approvata quella legge di tutela che aspettiamo da tanti anni invano. È scandaloso che il Parlamento non abbia ancora affrontato in maniera organica il problema della tutela dovuta alla minoranza slovena. Il Governo si è mosso, finalmente, cinque mesi fa presentando un proprio disegno di legge, ma da allora tutto tace, nemmeno un piccolo passo nella Commissione di competenza. Intanto, il ministro degli esteri De Michelis promette a Belgrado una «tutela a livello europeo». Ne prendiamo atto, ma siamo costretti nel dubbio sulle reali intenzioni del Governo e della maggioranza a rivendicare almeno quel livello minimo stabilito nei lontani anni '50, quando l'Europa era ancora attraversata dalla cortina di ferro e la guerra fredda non propiziava certamente soluzioni di elevata apertura democratica.

Noi ci fermiamo e rivendichiamo ancora quel livello, un livello minimo ribadito anche in una recente sentenza del 1982 della Corte costituzionale, presieduta allora dal professor Leopoldo Elia. Un livello europeo dunque, e l'Europa, anche quella centrale a noi contermine, è cambiata profondamente. È ormai assurdo parlare oggi di pretese egemoniche o considerare le minoranze come cavalli di Troia di politiche espansionistiche! Giustamente i rappresentanti italiani ribadiscono un concetto di democrazia basato sulle libertà civili e i diritti alla diversità. Noi vorremmo che tali principi fossero recepiti e applicati con coerenza anche dallo Stato italiano, cui ancora non possiamo riconoscere di aver adempiuto né agli obblighi costituzionali, né agli impegni internazionali, ivi compresa la Carta europea dei diritti delle minoranze.

Voglio ripetere quanto già affermato in altre sedi: bisogna fare presto, affinchè anche questa legislatura non passi invano per la tutela delle minoranze linguistiche in genere e di quella slovena in particolare. Infatti non basta richiamarsi in sede internazionale all'esperienza dell'Alto Adige, perchè lì si è tutelata una popolazione dominante sul territorio e quindi una maggioranza, mentre nel nostro caso bisogna considerare una minoranza frammista con la popolazione dominante di maggioranza.

Dobbiamo far presto o la delusione provocherà guasti irreparabili e sfiducia in un'area delicatissima come quella centro-europea, dove

invece cerchiamo di affermare lo spirito di cooperazione e l'integrazione fra le regioni delle nazioni confinanti.

Sarà questo paese, saremo noi legislatori all'altezza delle esigenze dei tempi? Noi siamo disponibili ad un compromesso onorevole, che garantisca alla popolazione di minoranza ed ai suoi singoli membri diritti certi e fruibili in tutto il territorio di insediamento, ipotizzando anche gradualità attuative e percorsi differenziati purchè venga garantita alla popolazione interessata la partecipazione diretta alle scelte fondamentali ed alla sua gestione.

Si è svolta giorni fa in una località che oggi si chiama San Pietro al Natisone – ma in Italia si cambiava nome anche ai luoghi, e prima della guerra tale paese si chiamava ancora San Pietro degli Slavi! – un'assemblea di un centinaio di eletti sloveni – sindaci, consiglieri regionali, provinciali e comunali – appartenenti alla Democrazia cristiana, al Partito comunista italiano, al Partito socialista italiano, all'Unione slovena ed indipendenti che hanno sollecitato dal Parlamento un'accelerazione dell'*iter* della legge, giudicando peraltro positivamente la formulazione di una proposta del Governo, ma ritenendo necessario un suo deciso miglioramento qualitativo.

Non nascondiamo, signor Presidente, la nostra preoccupazione per la visione angusta e l'approccio restrittivo (direi d'altri tempi) confermati ancora recentemente dal Presidente del Consiglio in una lettera inviata ai dirigenti del Partito dell'Unione slovena. Ci fa temere che anche questa volta non se ne farà nulla e il fatto che l'*iter* di una legge di tutela non sia stato ancora avviato sembra purtroppo confermarlo.

Noi vi chiediamo per questa normativa sui cognomi un atto di responsabilità, ma vi chiediamo infine, sulla generale problematica della tutela della minoranza slovena, di far prevalere il senso dello Stato e di dar vita a norme di comportamento che sono ben mature nella società civile e nella coscienza delle nostre genti. (*Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Gallo. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

LOMBARDI, *relatore*. Signor Presidente, nel richiamarmi alla relazione scritta, vorrei esprimere alcune considerazioni in replica alle affermazioni del senatore Spetič che ha fatto menzione, giudicandolo scandaloso, del ritardo o addirittura dell'omissione dell'esame dei disegni di legge sulla tutela della minoranza slovena.

Le cose stanno in modo ben diverso, perché non solo è stato costituito il comitato ristretto dinanzi alla 1^a Commissione per l'esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, ma va detto anche che tale comitato ristretto non si è riunito perché era stata annunciata l'iniziativa del Governo, perché si è attesa la stampa del disegno di legge, che non appena è arrivato in Commissione è stato posto all'ordine del giorno.

Come relatore di questi disegni di legge sono pronto, e soltanto per la congestione dei lavori parlamentari non è stato possibile passare all'esame dei disegni di legge stessi. Non solo non vi è – ed il senatore Spetič lo sa – alcuna volontà di retardare tale esame, ma vi è la perfetta

consapevolezza dell'interesse generale affinchè questi provvedimenti vengano portati avanti, affinchè vengano esaminati con senso di responsabilità approfondendo tutte le problematiche e soprattutto tenendo conto della difficoltà di conciliare interessi contrapposti, non tutti pienamente percepibili e che vanno ponderati. Vi è in ogni caso una volontà comune di arrivare felicemente in porto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo esprime il proprio apprezzamento al disegno di legge di iniziativa del senatore Battello e di altri senatori; ne apprezza la *ratio* e la sostanza. Nella fattispecie è il caso di dire: «meglio tardi che mai». Non vi è dubbio infatti che la politica perseguita un tempo in alcuni territori non solo di snazionalizzazione ma addirittura – come sostiene nell'esauriente e bella relazione che accompagna il disegno di legge il senatore Battello e come sosteneva poco fa il senatore Spetić – di spersonalizzazione rappresenta certamente un fatto disumano e di grave inciviltà.

Il fatto che stasera il Senato si appresti ad approvare il disegno di legge in esame è certamente positivo. Il Governo ringrazia anche il relatore per la puntualizzazione che ha fatto in ordine alla tutela delle minoranze. Il Governo ha adempiuto al proprio dovere rassegnando un articolato disegno di legge che oggi è all'esame della Commissione affari costituzionali. Il Governo in fine ha già dichiarato la propria disponibilità ad operare eventuali miglioramenti al testo del disegno di legge in questione ed è lieto di fornire il suo contributo perché esso possa essere rapidamente approvato dal Parlamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, prego il senatore segretario di dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

ULIANICH, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile

1927, n. 494, ai territori già annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome è stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. La domanda di ripristino è presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.

2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.

3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.

4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa più parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino è presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltreché dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorietà che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.

È approvato.

Art. 3.

1. Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può, entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 dopo la parola: «famiglia», inserire le seguenti: «, ove consenzienti,».

3.1

AGNELLI Arduino, BEORCHIA, TOTH, MICOLINI, RUBNER, EMO CAPODILISTA, BAUSI, GRAZIANI, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che ho presentato insieme ad altri colleghi ai quali si è aggiunto ora il senatore Strik Lievers. Esso nasce dalla considerazione che il dettato dell'articolo 3 a noi sembra non adeguato. Riconosco che la Commissione ha notevolmente migliorato il testo e confesso che avrei molti dubbi ad una estensione automatica a tutti i membri della famiglia per il solo fatto che il capo famiglia abbia presentato istanza. È vero che l'articolo 3, nel testo proposto dalla Commissione, è così formulato: «Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto». Tuttavia, poichè siamo in questo caso nell'ambito della materia relativa ai diritti soggettivi, vale a dire ai diritti che competono ad un determinato soggetto, è opportuno accettare sì il testo proposto dalla Commissione, ma con un'aggiunta: «Per i membri della stessa famiglia, ove consenzienti, si può provvedere con un unico decreto». Mi sembra che questa formulazione sia più conforme alla nostra tradizione, alla nostra prassi e alla nostra cultura giuridica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LOMBARDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, in quanto l'emendamento in esame si colloca nella stessa linea seguita dalla Commissione nel modificare il testo originario del provvedimento.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

A titolo personale, mi permetto tuttavia di suggerire di valutare l'opportunità di aggiungere le seguenti parole: «ove consenzienti, se maggiorenne», richiamando così una norma cui si fa riferimento nel disegno di legge presentato dal senatore Battello. Ritengo infatti opportuna questa specificazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, non intendo farne una questione di fondo. Se l'emendamento troverà il consenso della maggioranza dell'Assemblea, non vi sarà alcun problema.

Desidero, solo per scrupolo (dal momento che le cose non si pensano la sera e si fanno la mattina, ma vi si riflette sopra), sottolineare che è ben vero (non disconosco affatto l'argomento) che in questo modo si tutela maggiormente il diritto soggettivo in presenza di maggiorenne, ammesso che di mero diritto soggettivo si debba parlare ovvero invece di diritto delle personalità (non apro questa parentesi), tuttavia, si introduce anche una asimmetria nel subsistema relativo al ripristino dei cognomi, poichè resterà nell'ordinamento la norma concernente i cittadini del Trentino Alto Adige, per i quali è prevista la

possibilità di un unico decreto in base alla normativa approvata nel 1972 senza che né i predecessori del senatore Arduino Agnelli, né altri garantisti si siano levati per tutelare i diritti soggettivi. (*Interruzione del senatore Arduino Agnelli*).

SIGNORI. È una legge sbagliata.

BATTELLO. Resterà nel subsistema – il che è più serio – la norma di favore per i cittadini italiani che, essendo stati snazionalizzati dagli austriaci o da altri, hanno avuto riconosciuto dopo la prima Guerra mondiale il diritto al ripristino del cognome con la possibilità di un unico decreto. Questo è ciò che intendevo far rilevare.

Se dunque la maggioranza lo ritiene opportuno, voti pure questa proposta. Non cadrà certo il mondo e il senso complessivo della legge resterà immutato. Spiace tuttavia dover rilevare che si introdurrà una asimmetria deteriore in danno di una minoranza che è ben vero che comprende solo qualche migliaio di abitanti, che è debole e non ha nessuno alle spalle, ma che non merita però né mortificazioni, né umiliazioni. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

BAUSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 3.1 con la correzione opportunamente suggerita dal Sottosegretario di Stato per l'interno.

Vorrei fare riferimento brevemente al bellissimo intervento del senatore Spetič. Anch'io ho dei ricordi scolastici, perché avendo ormai i capelli bianchi ho vissuto a scuola quei momenti in cui i cognomi cambiavano con molta facilità e con provvedimento legislativo. Un mio compagno di classe si chiamava Columiecich e il suo cognome a seguito della legge diventò Columienini. Con la crudeltà propria dei ragazzi lo prendevamo in giro, dicendo che avevamo perso i «ciucci» perché avevamo trovato i «nini», giocando un po' sull'equivoco di alcune parole da ragazzi che indicano due animali domestici.

Secondo me è opportuno che a questo punto, quali che siano i precedenti seppure in momenti diversi e in situazioni diverse anche se sostanzialmente analoghe, sia previsto in legge che chi è coinvolto in qualche modo nel provvedimento debba dare il suo consenso, perché non vorrei che facessimo un'altra operazione chirurgica grave, importante e negativa di trasformare tutti coloro che sono «nini» nuovamente in «ciucci», cosa che non sarebbe secondo me decorosa. (*Applausi dal centro*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole a questo emendamento. È vero quanto fa notare il collega Battello che c'è il rischio, anzi la certezza, di creare una

disparità non a danno della popolazione slovena, ma semmai a favore della popolazione slovena alla quale garantiamo che non ci sarà il caso di una persona che si troverà per decisione di un altro col nome che portava magari da ragazzo e mutato senza la sua volontà.

Se esiste questa disparità a danno della popolazione altoatesina, credo si ponga con effettiva urgenza, in qualche maniera, per il Parlamento la necessità di provvedere ad equilibrare la situazione in senso garantista. Ed io non mi offendono di essere accusato di garantismo. (*Commenti del senatore Signori*).

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannunciando che intendo dissociarmi dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, su questo argomento mi dissoci dal voto del mio Gruppo perchè vorrei esprimere un voto di astensione che deriva da una serie di perplessità sull'alone che circonda questa legge, che però non voglio esprimere con l'astensione su tutta la legge (che è sacrosanta perchè le violazioni del diritto naturale che sono state perpetrate ai danni del popolo sloveno sono gigantesche e quindi votare contro questa legge sarebbe una cosa veramente insensata) ma perchè non ho trovato su questo argomento nessun richiamo della legge ad una azione che il nostro Governo dovrebbe fare a favore di quegli italiani che sono stati calpestati in ogni parte del mondo e che hanno dovuto rinunciare ai loro cognomi. Si dà il caso che la mia città, Vercelli, ospiti molti profughi dell'Istria i quali hanno raccontato cose inaudite di cui potrei parlare per tutta la notte e descrivere i soprusi che hanno subito. Molti sono addirittura fuggiti e i parenti che vengono ora a trovarli sottolineano la presenza di un'aria diversa, di una situazione nella quale si può vivere. Guai fino a qualche anno fa sentir parlare in italiano: si viveva insomma la situazione propria del periodo del fascismo. Non si sono mai levate voci scandalizzate per quei comportamenti vergognosi che si sono avuti non solo in Jugoslavia ma anche in altri paesi.

Circa le denominazioni delle città e dei luoghi, basti pensare alla città di Garibaldi che avrebbe dovuto continuare a chiamarsi Nizza e che si chiama Nice. Sono questi i retaggi di una cultura generalizzata che esiste in tutto il mondo, per cui chi va in America deve «americanizzare» quasi sempre il proprio nome, altrimenti non fa carriera e chi va in Francia deve «francesizzare» il nome, mentre noi dobbiamo spazzare via tutte queste cose.

Sullo specifico emendamento noto che effettivamente c'è una disparità di trattamento tra l'Alto Adige e gli sloveni e questo mi mette in qualche perplessità. Non so quale sia la strada migliore da seguire e quindi mi astengo sull'argomento, fermo restando però che invoco dal Governo un'azione fermissima perchè i diritti degli italiani all'estero siano maggiormente tutelati. Ora non lo sono sufficientemente. Mi dispiace dover dichiarare che gli italiani all'estero in molti paesi sono maltrattati: lo dicono i nostri minatori, lo dicono i compatrioti che vengono da molte parti del mondo, lo dicono coloro che abitano negli stessi Stati Uniti dove gli italiani non godono di grande considerazione e

devono subire, come già riferito, anche l'umiliazione di cambiare il nome, una cosa che è addirittura fuori discussione e che, anche se non è codificata da una legge, è comunque codificata da una prassi diventata più forte di una legge.

Circa i nomi, è vero che debbono essere modificati i nomi delle città che ricadono entro il confine dell'Italia per ritornare ai vecchi nomi, ma sarebbe anche opportuno che si facesse qualche passo affinchè quei nomi che erano italiani, come Pola ad esempio, non assumano altri nomi. Infatti, se noi tolleriamo queste cose, siamo veramente persone prive di personalità e non siamo neanche degni di far parte dell'Europa. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei conoscere il testo definitivo dell'emendamento 3.1.

LOMBARDI, relatore. L'emendamento dovrebbe essere così riformulato: «*Al comma 1, dopo la parola: "famiglia", inserire le seguenti: "se maggiorenni, ove consenzienti,"*». Saremmo favorevoli a questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. I proponenti sono d'accordo su questa formulazione?

AGNELLI Arduino. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame, nel nuovo testo.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è favorevole all'emendamento, come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Agnelli Arduino e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.

2. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

3. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

È approvato.

Art. 5.

1. Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche.

È approvato.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono altresì fatte salve le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118, per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.

È approvato.

Art. 7.

1. Alle procedure previste dalla presente legge si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma originaria del nome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni citate all'articolo 1, con domanda separata o congiunta a quella per il ripristino del cognome.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

TOTH. Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, debbo rappresentare le motivazioni di tale voto.

Anch'io sono testimone delle vicende che il senatore Spetič ha qui ricordato, essendo nato in territorio di frontiera, e precisamente in una città ceduta dal trattato di pace del 1947 alla Jugoslavia.

Per noi gente di frontiera, il cognome è un punto essenziale: ricorda il nostro passato, ricorda la nostra famiglia, ricorda qualcosa a cui siamo profondamente attaccati.

Il regime fascista durante il ventennio adottò alcune leggi, come quelle che oggi ci apprestiamo a cancellare, che portarono, anche se non in maniera obbligatoria, al cambiamento dei cognomi; esercitarono

infatti una fortissima pressione in modo da determinare il cambiamento dei cognomi.

Pertanto, rappresenta un atto di grande giustizia e di attuazione del dettato costituzionale il provvedimento che noi oggi ci accingiamo ad approvare in quest'Aula.

Le numerose popolazioni slovene e croate dei territori della Venezia-Giulia annessi con il trattamento di pace di Versailles del 1919 subirono effettivamente un'azione di «snazionalizzazione» nelle scuole, nell'insegnamento, e via dicendo: qualcosa che l'Austria non si era mai permessa di fare. Questo dipendeva certamente dalla natura dittoriale del regime che allora imperava nel nostro paese, ma anche dalle tendenze nazionalistiche di quei tempi. Anche regimi liberali hanno continuato a far questo; lo hanno fatto in molti paesi d'Europa. È quindi un malvezzo ed una inciviltà molto diffusa.

La stessa cosa del resto poi è capitata anche a molta parte dei miei conterranei quando, dopo l'occupazione militare jugoslava e la cessione di questi territori alla Repubblica federativa, hanno subito la modifica dei loro cognomi e, sulla base anche di tale modifica, quella dalla grafia italiana a quella croata, si sono visti negare il diritto alla opzione. Si tratta di decine di migliaia di casi, ai quali non fu consentito nemmeno di raggiungere l'Italia, come facemmo noi 300.000 che ci allontanammo dalle terre che erano chiamate irredente e che effettivamente irredente erano, per lo meno in una parte, cioè l'Istria e la mia città, Zara. Questo per la verità della giustizia e della storia.

Questo quindi è un settore – e chiedo scusa per la commozione – al quale siamo molto sensibili. Un'acca o una «pi» per indicare il segno fonetico delle lingue slovena e croata sono molto importanti per noi. A volte all'interno dello stesso nucleo familiare alcuni erano di sentimenti e di lingua croatila altri erano di sentimenti italiani, e la stessa cosa accadeva nelle famiglie slovene. Molte volte il cognome non era l'indicazione precisa della nazionalità e della volontà della nazionalità e per questo era molto importante la grafia del cognome che era un fatto essenziale. Per questo fu una barbarie imporre alle popolazioni slovene grafie e nomi che non erano i loro. Per ciò la Democrazia cristiana ha scelto questo orientamento e io sono contento di poter esprimere il voto favorevole del mio Partito su questo punto.

Però certamente è un gesto che si richiama alla nostra democrazia, alle tradizioni del nostro Risorgimento, alle tradizioni di libertà del nostro paese che furono cancellate dalle leggi inique che appunto hanno determinato queste storpiature e queste manipolazioni.

Queste sono le ragioni per cui noi votiamo con pieno entusiasmo e con piena adesione a favore di questa legge, e credo che ci possiamo impegnare anche, come Gruppo della Democrazia cristiana, ad approvare le norme a tutela della minoranza slovena di cui è stato accennato poco fa.

Io voglio dire che questa attenzione che noi poniamo nel settore delle minoranze, particolarmente sentita, certamente ci deve far ricordare l'analogo dovere che hanno anche altri paesi nei confronti dei nostri connazionali.

Io, come giudice di tribunale, ho dovuto per molti anni correggere centinaia di cognomi portati dall'italiano in croato e che i miei

conterranei venuti qui in territorio italiano volevano rivisti nella grafia originaria per poter avere i nomi che avevano loro lasciato i propri genitori o che essi desideravano di poter portare; e mi portavano naturalmente gli atti di battesimo e quelle documentazioni che potevano ottenere, perchè ci furono degli anni in cui le autorità amministrative iugoslave negavano qualsiasi documento ai nostri profughi. Questo è quanto noi abbiamo potuto, abbiamo fatto e continuiamo a fare attraverso i tribunali.

La legge attuale, trasformando un procedimento che poteva essere esaminato davanti ai tribunali con le procedure dello stato civile che prevedano appunto l'intervento del tribunale, prevede invece una forma abbreviata, una forma che è giusto che sia, quella del decreto prefettizio, in modo che il ripristino sia automatico e non si debba costringere un cittadino che esercita un suo diritto in quanto uomo, in quanto appartenente ad una minoranza, a doversi rivolgere ad un tribunale.

Questo lo voglio ricordare perchè invece molti miei connazionali hanno dovuto rivolgersi e si sono rivolti al tribunale e, se hanno trovato tribunali sensibili, hanno potuto vedere ripristinato il loro nome come essi desideravano che fosse, come i loro genitori lo avevano loro trasmesso. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

AGNELLI Arduino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista perchè è conforme agli orientamenti sempre espressi.

È giusto che ciascuno sia quello che vuole essere e credo anche io che in questa occasione bisogna ricordare anche gli altri ai quali non si è permesso di essere quello che essi sono.

Mi associo perciò completamente a quanto è stato detto dal senatore Toth.

Certo, è probabile che il paese che negli ultimi tempi si è spinto più in là nell'imposizione forzosa del nome sia stata la Bulgaria, dove dall'oggi al domani è stato imposto il nome bulgaro a un milione di persone che avevano nome turco; negli altri casi si è più sinuosi, si cerca di coprire l'atto amministrativo illecito con qualche giustificazione normativa: ma purtroppo la voltura di certi nomi di italiani dell'Istria, come di Fiume e di Zara, quale è stata denunciata dal senatore Toth, è effettivamente avvenuta.

Mi rendo conto dell'appello che ci è venuto dal collega Boggio: credo che in effetti verremmo meno al nostro dovere di cittadini, che verremmo meno al nostro dovere di italiani se non tenessimo conto anche di queste realtà.

Sarà forse opportuno che su questi temi ci si faccia promotori di nuove iniziative legislative: in effetti siamo carenti. Tuttavia, ricordando anche tutte queste carenze, confermiamo la nostra volontà di riparare a questa carenza particolare attraverso il voto favorevole a questo provvedimento legislativo, il quale incontra una effettiva necessità. (*Applausi dalla sinistra*).

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, anche a nome del mio Gruppo vorrei portare l'adesione a questo disegno di legge il cui titolo originario è stato opportunamente modificato, nel testo proposto dalla Commissione, ed espresso in termini più ampi, poichè non si tratta semplicemente di ripristinare cognomi originariamente sloveni modificati durante il regime fascista, quanto anche di ripristinare altri nomi di origine croata. Quindi opportunamente è stato ampliato il raggio di azione del disegno di legge.

Vorrei semplicemente esprimere una testimonianza: cancellare un nome è tentare di strappare una famiglia dalla sua storia, di estirparla dalle sue radici. Ed il fascismo in questo ha dimostrato mancanza di cultura e di umanità.

E certamente noi in quest'Aula giungiamo molto tardi a riparare quello che è stato un autentico delitto, anche se non scritto nel codice penale.

SANESI. Come le fobie di Tito.

ULIANICH. La prego di non interrompermi.

SANESI. Io la interrompo.

ULIANICH. Interrompa pure, ma dimostrerà mancanza di cultura, come quella di cui si è reso responsabile il regime fascista. E per questo farebbe bene a tacere (*Proteste del senatore Sanesi*). Lei sa che la rispetto molto, ma sarebbe opportuno che non si ergesse a difensore di simili volgarità. (*Commenti del senatore Sanesi*). Presidente, mi consenta di non rispondere ulteriormente, perché altrimenti dovrei citare anche quello che è avvenuto ai nostri vecchi in Istria, i quali venivano bastonati quando non parlavano italiano: pur sapendolo, alcuni si rifiutavano di parlarlo perchè questo gesto era una testimonianza della loro origine, della loro storia.

Perciò sarebbe opportuno, io ritengo, che in questo Senato il disegno di legge relativo alla tutela delle minoranze finalmente venisse portato a termine. Ho già presentato, nella passata legislatura, un disegno di legge sulle minoranze slovene e l'ho ripresentato con altri colleghi in questa legislatura. Quello che diceva il senatore Spetič risponde a verità, anche se il relatore ha parlato degli ultimi, ultimissimi tempi. È da molti anni che si deve rendere giustizia a questa realtà.

Ugualmente sarebbe opportuno, Presidente – e chiudo – che si passasse a ridare il loro nome originario agli stranieri che si sono iscritti all'anagrafe italiana prima del 1963. Anche a me è capitato di andare ad iscrivere all'anagrafe una persona che aveva un nome tedesco e, quando mi sono presentato davanti all'ufficiale, egli mi ha detto: «Noi non possiamo accettare questi nomi tedeschi, dobbiamo tradurli in italiano». Anche questa mi sembra un'ingiustizia che dovrebbe essere eliminata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, nel dichiarare il nostro voto favorevole, vorrei innanzitutto, se mi consente, ringraziare i colleghi Battello e Spetič del Gruppo comunista che, con la loro insistenza, hanno consentito di portare al nostro esame questo provvedimento, di compiere quello che è davvero un atto di giustizia, di riparazione ad una violenza.

È un atto di giustizia e di riparazione ad una violenza che, oltretutto, rispetto alle preoccupazioni espresse anche dal collega Toth con l'appoggio del collega Agnelli, per quel che riguarda altre ingiustizie, magari anche più violente, perpetrare fuori dai confini italiani ai danni di italiani e di non italiani (è lo stesso, francamente, per quello che mi riguarda), ci rende più forti semmai nell'esigere giustizia e cominciare a far giustizia dove possiamo, qui a casa nostra.

Anch'io mi unisco alla sollecitazione ad una rapida approvazione della legge generale di tutela. Tuttavia, approvare questo provvedimento, compiere questo atto di giustizia è tanto più significativo in quanto in modo grave e inquietante proprio in queste settimane, in questi mesi, noi vediamo riemergere il problema delle identità etniche, dei conflitti etnici in Europa come un problema di nuovo grave come da decenni non era.

Quindi, ogni atto che, come questo, limitato ma significativo, indichi come un sistema democratico possa e sappia assicurare una feconda convivenza di etnie diverse, ogni atto che ci mostri come la sacrosanta difesa delle identità etniche non richieda la creazione di Stati separati, non richieda l'identità fra nazione e Stato, è un fatto che ci porta avanti e che aiuta tutti noi lungo la strada di una delle battaglie più difficili e importanti che ci troviamo a dover affrontare in questa situazione storica. Per queste ragioni, con convinzione e gratitudine, ripeto, esprimo il voto favorevole mio e dell'intero Gruppo che rappresento.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare un disegno di legge che già nel suo titolo ha qualcosa di particolare, perché marca una tendenza che dà un orientamento al disegno di legge che sicuramente non dovrebbe avere, perché un disegno di legge dovrebbe essere asettico e dovrebbe, nel titolo, riportare solo l'oggetto di cui si vuole legiferare. Pertanto ritengo che, probabilmente, il titolo dovrebbe o avrebbe dovuto essere così come il 24 giugno 1948 una nota del Ministero dell'interno al prefetto di Gorizia recitava: «Oggetto: ripristino nella forma originaria di cognomi ridotti in forma italiana in base al regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17». Questo doveva essere il titolo di un disegno di legge che non voleva e non doveva avere una marcatura squisitamente politica.

Non desidero dare alcuna giustificazione a quanto si è verificato perché non sono nelle condizioni di farlo, nè ho la capacità di giustificare un fatto storico che è a conoscenza di tutti, ma vorrei dire che non tutti i cittadini sloveni sono stati costretti a cambiare il loro cognome. Ad esempio, durante il ventennio, l'onorevole De Suvich fu deputato del Partito nazionale fascista: si chiamava De Suvich, non Suvi o con qualsiasi altro cognome modificato in italiano.

SPETIČ. Quello, senatore Pontone, era un dalmata e, come tutti gli italiani della Dalmazia, il suo nome terminava con l'«ich» finale.

PONTONE. L'onorevole Wontrich dal 1958 al 1963 fu deputato del Movimento sociale italiano. Devisovich, senatore Spetič, non mi dirà che era un nome nobiliare, ma dal 1972 al 1976 fu deputato del Movimento sociale italiano.

SPETIČ. Questi sono cognomi italiani. (*Commenti del senatore Agnelli Arduino*).

PONTONE. Io non ho interrotto il suo intervento, quindi la prego di lasciarmi parlare.

C'è poi Ghefter, un altro nostro deputato che non ha avuto mai il cambio del cognome. C'è poi il nostro giovane giornalista Grils, deceduto che non ha mai cambiato il cognome, tanto è vero che lo ha tenuto sino alla sua morte.

Ma che cosa afferma la legge del 1926? Essa afferma che: «Le famiglie della provincia di Trento che portano un cognome originario italiano latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie». Questo è il decreto-legge 10 gennaio 1926.

Esso continua affermando: «La restituzione in forma italiana sarà pronunciata con decreto del prefetto della provincia».

L'articolo 2 della stessa legge afferma: «Anche all'infuori dei casi previsti dal precedente articolo possono essere ridotti in forma italiana con decreto del prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera quando vi sia richiesta dell'interessato».

C'è da dire di più, e cioè che il decreto ministeriale 5 agosto 1926, all'articolo 3 afferma: «Il decreto del prefetto ha carattere di provvedimento definitivo. Contro di esso è ammesso il ricorso per illegittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o il ricorso straordinario al re. Possono ricorrere anche i figli maggiorenni».

Questa è la legge; non c'è stata alcuna imposizione. Indubbiamente, ci potranno anche essere state delle forme di imposizione, ma la legge è quella che è: c'era perfino la possibilità di ricorrere contro la trasformazione del cognome. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Nella relazione introduttiva del disegno di legge al nostro esame si parla di onomastica che costituisce il nucleo del diritto all'identità personale, di spersonalizzazione cosa che non è stata mai fatta.

Ma che cosa viene fatto oggi come oggi nei riguardi dei cittadini istriani, dei cittadini italiani che vivono a Fiume, a Pola e a Zara? Cosa ha fatto il Governo italiano fino a questo momento?

Signor Sottosegretario, noi votiamo contro questo disegno di legge non per difendere un qualche cosa che non ha bisogno di essere difeso, ma perchè riteniamo che questo Governo, così come è stato sollecito a portare in quest'Aula questo disegno di legge per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, avrebbe potuto e dovuto fare la stessa cosa, cioè chiedere la reciprocità agli iugoslavi. Perchè questo non è stato fatto? Noi vogliamo che ciò si faccia e per questo con il nostro voto contrario impegniamo il Governo italiano affinchè esso faccia la stessa cosa in Jugoslavia in base al principio della reciprocità. Non è possibile tutelare soltanto gli interessi di cittadini stranieri in Italia e poi vedere che gli interessi dei cittadini italiani non vengono tutelati all'estero. (*Applausi dalla destra*).

LOMBARDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI, relatore. Signor Presidente, vorrei proporre che l'emendamento approvato all'articolo 3 venisse in sede di coordinamento letto: «, purchè consenzienti se maggiorenni». Di conseguenza, la seconda parte del comma 1 dell'articolo 3 dovrebbe essere letta nel seguente modo: «Per i membri della stessa famiglia, purchè consenzienti se maggiorenni, si può provvedere con unico decreto».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento testè presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778».

È approvato.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 19 aprile 1990**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CORLEONE ed altri. – Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze

e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307).

2. BOBBIO ed altri. – Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).

3. DUJANY e RIZ. – Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

4. Ordinamento delle autonomie locali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (2092).

La seduta è tolta (ore 23,40).